

# UNIONE CINQUECITTÀ

Provincia di Frosinone

tra i Comuni di *Aquino, Colle San Magno, Piedimonte San Germano, Roccasecca, Villa Santa Lucia*

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

**N. 209/55 Amministrativo-Ambiente n. 2020**

\*\*\*\*\*

**OGGETTO** Incremento orario di lavoro personale part-time dell'Unione Cinquecittà.

L'anno duemilaventi, il giorno dieci, del mese di dicembre, nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE

**PREMESSO** che l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa è legata in gran parte all'utilizzo del personale e all'assetto organizzativo e gestionale della struttura dell'Ente che deve necessariamente rispondere all'ottica della ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane disponibili, deputate, attraverso le funzioni ed i compiti svolti, al raggiungimento degli obiettivi affidati ai programmi ed alle attività che l'amministrazione intende realizzare;

**RILEVATO** che, in relazione alle unità disponibili in organico l'Unione intende garantire l'erogazione di servizi sempre più efficienti e maggiormente rispondenti alle esigenze ed alle aspettative della comunità;

**VISTA** la propria dotazione organica e relativo Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvati con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 35 del 11/07/2007;

**VISTA** la propria deliberazione della Giunta n. 28 del 08/10/2012 avente per oggetto: " Modifica regolamento dell'Unione Cinquecittà di organizzazione e di funzionamento dei Settori, dei Servizi e degli Uffici";

**RICHIAMATA** in proposito la deliberazione del fabbisogno del personale 2020-2022 n. 11 del 20/05/2020

### RICHIAMATI i seguenti atti:

- la deliberazione della variazione del fabbisogno del personale 2020-2022 n. 33 del 09/12/2020 con la quale si prevede per l'anno 2020 l' incremento dell'orario lavorativo dei dipendenti part-time. nel rispetto dei parametri di spesa del personale;
- la deliberazione di Giunta n. 34 del 09/12/2020 avente per oggetto "Rideterminazione orario di lavoro personale part-time dell'Unione Cinquecittà. – Indirizzi" con la quale si dava mandato al responsabile di adottare tutti gli atti gestionali conseguenti, ivi compresa la sottoscrizione dell'appendice al contratto di lavoro per l'incremento orario da 24 a 30 ore settimanali;

**PRESO ATTO** del parere del Revisore dei Conti Dott. Filippo LO GIUDICE del 07/12/2020;

**VISTO** l'art. 3, comma 101 della Legge 244/2007 (Legge finanziaria per il 2008) il quale dispone testualmente "*Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta*";

**RICHIAMATO** l'orientamento maggioritario e consolidato della Corte dei Conti (vedi sez. Campania n. 496/2011, Sez. Emilia Romagna n. 8/2012, Piemonte n. 57/2011, Toscana n. 198/2011, Lombardia n. 462/2012, Sez. Umbria n. 186/2012, Sez. Sicilia 384/2013) secondo il quale "*solo la trasformazione del contratto da part-time a full-time deve essere considerata nuova assunzione in quanto deve avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzione... esula dunque dall'ambito di applicazione della disposizione normativa di cui all'art. 3, comma 101 della L. 244/2008 e pertanto non può essere considerato una nuova assunzione, il semplice incremento orario di un contratto part-time, purché non si determini una trasformazione del contratto a tempo pieno.....che secondo i prevalenti indirizzi interpretativi si verifica superando le 32 oresettimanali*"

**RICHIAMATI i seguenti pareri:**

- il parere 8/2012 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna – secondo cui "solo una trasformazione da part-time a full time deve essere considerata una nuova assunzione, in quanto deve avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti vigenti in materia di assunzione; esula invece dall'ambito di applicazione della suddetta disposizione (art. 3 comma 101, Legge 244/2007) e dunque non può essere considerata una nuova assunzione, l'incremento orario di un contratto part-time, purchè non si determini una trasformazione del contratto a tempo pieno e purchè l'incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale. L'operazione che il Comune intende realizzare è ammissibile purchè l'incremento delle ore di part-time sia tale da non determinare una trasformazione del contratto in tempo pieno e purchè siano rispettati i vincoli di cui alla normativa richiamata";
- l'orientamento della Procura Regionale della Corte dei Conti della Campania del 24 maggio 2013, così come riportato nella nota informativa dell'ANCI del 30.05.2013, secondo il quale, rifacendosi alla sentenza della Corte Costituzionale 370/2003 e alla decisione della Corte di Giustizia europea si giunge alla conclusione che le norme statali che fissano limiti di spesa per le Regioni e gli Enti Locali, pur se riconosciute nell'ambito dei principi fondamentali di contenimento della finanza pubblica, non possono comprimere diritti infungibili e funzioni fondamentali;

**RITENUTO NECESSARIO** per le finalità sopra esposte, provvedere all'incremento dell'orario di lavoro dei dipendenti a tempo indeterminato e parziale di questo Ente da 24 a 30 ore settimanali;

**DATO ATTO** che l'incremento orario dei dipendenti anzi richiamato non comporta la violazione di riduzione annuale della spesa del personale di cui all'art. 1, comma 557 della Legge 296/2006 (Legge finanziaria per il 2007) e ss.mm.ii., né quello di cui all'art. 76, comma 7 del D.L. 112/2008, come convertito in legge 122/2010 e ss.mm.ii.;

**ACCERTATO** che l'incremento di spesa per l'attribuzione del trattamento economico, quale differenza stipendiale, comprensiva di oneri previdenziali, contributivi e assicurativi a carico dell'Ente, connesso con l'aumento della percentuale delle ore di lavoro part-time di che trattasi, è compatibile con i vincoli di spesa fissati dalla vigente normativa per gli Enti Locali e trova adeguata copertura nell'apposito capitolo di bilancio;

**VISTO** il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**DETERMINA**

- **Di Approvare** le premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- **Di provvedere** dal 14/12/2020 all'incremento dell'orario di lavoro dei dipendenti a tempo indeterminato e parziale di questo Ente . da n. 24 a 30 ore settimanali;
- **Di approvare** l'allegato appendice del contratto di lavoro;
- **Di dare atto** che la spesa trova copertura negli appositi interventi di Bilancio n. 10120101/1 e n. 10120102/1 di previsione dell' esercizio finanziario 2020/2022.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*Dott. Sergio Staci*

\*\*\*\*\*

Si trasmette ai responsabili del servizio di segreteria e ragioneria per gli ulteriori adempimenti.

Piedimonte San Germano, li 10/12/2020

Il Responsabile del Settore preposto

*Dott. Sergio Staci*

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario rilascia il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, sulla sopra scritta determinazione ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 183 del T.U. n. 267/2000 e, pertanto, la stessa è esecutiva e viene trasmessa al Responsabile del Settore preposto per gli ulteriori adempimenti.

Piedimonte San Germano, li 10/12/2020 .

Il Responsabile del Settore Finanziario

*Dott.ssa Valeria Mattia*